

Certificazione Unica. Le principali innovazioni del modello 2024

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8253/2024, approvata la Certificazione unica 2024 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La certificazione va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d'imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CS0) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d'imposta.

Mance e indennità “speciale” in busta paga per il lavoro notturno e/o festivo nel turismo. In una circolare i chiarimenti sulle nuove agevolazioni fiscali

I commi da 58 a 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Inoltre, per i dipendenti del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, l'articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. Per affinità di tipologia e obiettivi, l'Agenzia delle entrate in un'unica circolare (la n. 26 E del 29 agosto 2023) ha fornito i chiarimenti sia sull'imposta sostitutiva sulle mance sia sull'indennità per lavoro notturno

e festivo nel turismo.